



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 11/11/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2014, n. 2164

Approvazione dello schema di convenzione con l'INPS per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

L'Assessore al Welfare e alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, come confermata dal dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione e Sanitaria, riferisce quanto segue:

Premesso che:

l'art. 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 esclude dalle indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto;

l'art. 1, commi 248 e 248 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. d-bis, nn. 1 e 2, del decreto legge n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011, stabilisce per gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, o per chi ne ha la tutela, l'obbligo di presentare, annualmente entro il termine stabilito dal Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS), una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto e, in caso affermativo, se a titolo gratuito, ai fini dell'esclusione dal godimento dell'indennità di accompagnamento;

l'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce per i disabili intellettivi ed i minorati psichici l'obbligo di presentare in sostituzione della predetta dichiarazione di responsabilità un certificato medico valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati;

l'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dispone che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto;

l'art. 1, commi 252 e 253, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dispone che in caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse e che nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto;

l'art. 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 dispone che l'indennità mensile di frequenza per i minori invalidi è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero;

l'art. 3, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata altresì la misura della riduzione dell'assegno sociale fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia

ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici;

con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2003 sono state disposte le suddette riduzioni;

il combinato disposto dell'art. 19 della legge n. 118/1971 e dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 prevede che la pensione di inabilità civile e l'assegno di invalidità civile dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di sessantacinque anni vengano sostituiti dall'assegno sociale al quale si applicano i meccanismi di riduzione sopra indicati in caso di ricovero;

l'art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 dispone che le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi;

l'art. 7, comma 2, lett. h), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 prevede che "... gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria ... possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ... per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali ... per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile";

il Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni) disciplina le modalità di cooperazione informatica e condivisione dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che:

l'INPS richiede ai titolari di indennità di frequenza e di assegno sociale di produrre le dichiarazioni di responsabilità relative al proprio stato di ricovero;

l'INPS deve procedere ad assolvere il compito di verifica relativamente alla sussistenza delle condizioni per l'erogazione delle prestazioni assistenziali in argomento;

per acquisire nel più breve tempo possibile le informazioni in argomento, la Direzione Regionale dell'INPS ha richiesto alla Regione Puglia l'attivazione di una specifica collaborazione finalizzata alla consultazione diretta degli archivi della Regione o delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, ovvero, all'acquisizione, in via telematica, dei dati e delle informazioni personali, anche in forma disaggregata, che la Regione o le ASL detengono per obblighi istituzionali, ovvero, richiedendo, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri delle ASL;

la Regione Puglia dispone nel proprio sistema informativo sanitario regionale dei dati dei ricoveri presso le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate regionali, per cui è possibile consentire, a seguito di opportuno adeguamento dello stesso sistema, lo scambio di dati secondo le modalità tecniche richieste dall'INPS;

i dati completi relativi ai ricoveri di tipo residenziale presso le strutture pubbliche e private territoriali sanitarie e socio-sanitarie sono invece a disposizione esclusiva delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

per attivare la collaborazione richiesta dall'INPS è necessario procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione;

con determinazione n. 424 del 27/10/2011 il Presidente dell'INPS ha approvato lo schema di convenzione tra l'INPS e le Regioni per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità

civile, autorizzando i Direttori Generali dell'INPS alla sottoscrizione delle convenzioni con le rispettive Regioni;

Ritenuto:

di dover procedere alla sottoscrizione del suddetto schema di convenzione al fine di agevolare l'attività dell'INPS in qualità di Amministrazione procedente e delle Aziende Sanitarie Locali in qualità di Amministrazioni certificanti;

di dover, altresì, limitare in prima istanza l'acquisizione telematica delle informazioni da parte dell'INPS ai dati dei ricoveri ospedalieri disponibili nel sistema informativo regionale, fermo restando l'obbligo per le Aziende Sanitarie Locali di riscontrare alle richieste di verifica delle dichiarazioni rese dagli assistiti ai sensi del DPR 445/2000 relative ad altre tipologie di assistenza;

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

approvare lo schema di convenzione tra l'INPS e la Regione Puglia per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

delegare il Direttore pro tempore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità alla sottoscrizione del suddetto schema di convenzione;

demandare all'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del suddetto schema di convenzione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi sanitari regionali;

dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di attuare quanto di propria competenza nell'ambito della convenzione in parola, secondo le indicazioni delle strutture regionali.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta, e conseguentemente di:

1. approvare lo schema di convenzione tra l'INPS e la Regione Puglia per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. delegare il Direttore pro tempore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità alla sottoscrizione del suddetto schema di convenzione;
3. demandare all'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del suddetto schema di convenzione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi sanitari regionali;
4. dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di attuare quanto di propria competenza nell'ambito della convenzione in parola, secondo le indicazioni delle strutture regionali;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola